

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

## **Il danno alla professionalità non può essere provato con il semplice demansionamento.**

*Il danno alla professionalità non può considerarsi in re ipsa nel semplice demansionamento, essendo onere del dipendente dimostrare tale danno, fornendo, ad esempio, la prova di un ostacolo alla progressione di carriera.*

## **Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 8.1.2014, n. 172**

*...omissis...*

I ricorsi vanno riuniti essendo proposti avverso la medesima sentenza.

Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5. In particolare si deduce che la Corte territoriale avrebbe contraddittoriamente affermato la sussistenza del danno patito dalla ricorrente a seguito dell'illegittima condotta posta in essere dal Comune di Roma nei suoi confronti, escludendo, poi, l'esistenza del danno alla professionalità adducendo la mancanza di allegazione delle circostanze che lo avrebbero determinato, circostanze invece ritenute sussistenti ai fini del danno riconosciuto.

Con il secondo motivo si assume violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di illecito civile, responsabilità civile per inadempimento contrattuale ed extracontrattuale del datore di lavoro, mobbing, nonché risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante lesione alla sfera della professionalità del lavoratore; in particolare violazione e falsa

applicazione delle orme di cui agli artt. 1218, 2103, 2087, 2043 e 2059 cod. civ., nonché dell'art. 2 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3; violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di onere della prova, presunzioni semplici, valutazione ed apprezzamento delle risultanze istruttorie e dei fatti non contestati: in particolare violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 e segg. cod. civ., e artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare si deduce che l'acclarato comportamento mobizzante del Comune di Roma, caratterizzato da discriminazione e da persecuzione psicologica, avrebbe necessariamente determinato mortificazione morale ed emarginazione professionale, per cui il danno alla professionalità dovrebbe essere ritenuto almeno presunto.

Con l'unico motivo del ricorso incidentale si lamenta violazione e falsa applicazione delle norme in materia di inadempimento contrattuale, obbligo di protezione datoriale dell'integrità psico-fisica e della personalità materiale del lavoratore, dequalificazione, demansionamento e mobbing, presunzioni semplici ed onere probatorio; segnatamente, violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2087, 2013, 2697, 2729 e segg. cod. civ., e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare si deduce che il Comune di Roma non avrebbe posto in essere un comportamento mobizzante non avendo disposto alcun trasferimento, ma solo un cambio di funzioni nell'esercizio dei legittimi poteri imprenditoriali, ed al quale sarebbe stato comunque obbligato a causa della mancata erogazione dei fondi destinati all'Ufficio Formazione del Personale, per cui sarebbe stato impossibile potere adempiere a quanto richiesto dalla dipendente.

Il primo motivo del ricorso principale è infondato. Non sussiste alcuna logica contraddittorietà nel riconoscimento del danno biologico e nel rigetto della domanda relativa al danno alla professionalità. E' di palmare evidenza che le due voci di danno hanno presupposti completamente diversi, essendo una relativo al fisico del lavoratore, mentre la seconda alla sua professionalità e cioè all'aspetto della sua prestazione e capacità lavorativa.

Del tutto coerente è quindi una pronuncia, come quella impugnata, che riconosca un tipo danno e ne disconosca un altro. D'altra parte il danno alla professionalità non può essere considerato in re ipsa nel semplice demansionamento, essendo invece onere del dipendente provare tale danno dimostrando, ad esempio, un ostacolo alla progressione di carriera. Questa Corte ha più volte affermato che in caso di accertato demansionamento professionale, la liquidazione del danno alla professionalità del lavoratore non può prescindere dalla prova del danno (cfr. Cass. 30 settembre 2009 n. 20980). Nel caso in esame l'attuale ricorrente principale nemmeno ha dedotto circostanze che inducano ad affermare l'esistenza del tipo di danno richiesto, affermando, invece, un'inammissibile danno alla professionalità in re ipsa.

Anche il secondo motivo del ricorso principale è infondato. Infatti la ricorrente, nell'affermare che le circostanze di fatto dedotte sono acclamate e nemmeno contestate dal Comune di Roma, pretende di ricavare dalle stesse circostanze un particolare tipo di danno, quale quello alla professionalità che, come detto a proposito del primo motivo, richiede una specifica allegazione e prova.

Anche il ricorso incidentale proposto dal Comune di Roma è infondato.

Le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda di risarcimento del danno della ██████████ pacifiche, e la Corte territoriale ha esattamente ritenuto

che il datore di lavoro avrebbe dovuto provare di avere fatto tutto ciò che era in suo potere per evitare il danno alla dipendente. Nel caso in esame è pacifico che la dipendente ha subito sanzioni e trasferimenti dichiarati illegittimi, per cui correttamente è stato ritenuto sussistente il presupposto per la condanna del datore di lavoro responsabile al risarcimento del danno morale e biologico subito dalla dipendente destinataria di provvedimento poi riconosciuti illegittimi. In ordine alle circostanze dedotte dal ricorrente incidentale, si osserva che il ricorso difetta anche del requisito dell'autosufficienza non essendo indicate con sufficiente chiarezza le risultanze istruttorie da cui ricavare la sussistenza delle circostanze da cui ricavare la necessità dei provvedimenti adottati nei confronti della ■■■■■■  
Stante la reciproca soccombenza le spese di giudizio vanno compensate fra le parti.

p.q.m.

La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi e li rigetta; Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2014